

Convenzione tra La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA (Area di Fisica)

e

l'Università degli Studi di XXX (Dip.to di Fisica e Astronomia "XXX")

Considerando le affinità e le potenzialità di collaborazione a livello dottorale

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati con sede in Via Bonomea 265, Trieste (SISSA), nella persona del Direttore, Prof. Stefano Ruffo

e l'Università degli Studi di XXX per il tramite del Dipartimento di Fisica e Astronomia "XXX" - con sede legale XXX, nella persona del Rettore, Prof. XXX

premesso che

- la SISSA, conformemente alla propria missione di centro per l'alta formazione nell'ambito del sistema universitario nazionale, incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi;
- l'Area di Fisica della SISSA, in linea con i propri obiettivi previsti dal piano strategico della Scuola, tra i quali l'estensione dell'offerta di corsi di PhD a studenti di altre istituzioni nazionali e internazionali, è interessata alla stipula di una convenzione con l'Università di XXX al fine di offrire l'opportunità agli studenti di dottorato del Dipartimento di Fisica e Astronomia "XXX" della stessa di accedere ai corsi specialistici di dottorato offerti dai propri corsi di PhD;
- l'Università degli Studi di XXX si pone l'obiettivo di perseguire l'eccellenza nella formazione dottorale e, in particolare, il Dipartimento di Fisica e Astronomia "XXX" intende fornire ai propri studenti percorsi ed attività formative complementari a quelli previsti dagli ordinamenti.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:









Articolo 1

Oggetto della convenzione

- 1. Il presente accordo è finalizzato
 - a promuovere la collaborazione tra le due istituzioni contraenti nei campi dell'insegnamento dottorale in fisica;
 - a incoraggiare progetti scientifici di comune interesse.

Articolo 2

Modalità degli scambi degli studenti

- 1. Gli studenti di dottorato ammessi a partecipare agli scambi sono selezionati di concerto tra l'Istituzione di appartenenza e la SISSA anche tenendo conto delle risorse logistiche ed economiche disponibili.
- 2. La procedura di selezione è organizzata dai responsabili incaricati da ciascuna delle due istituzioni contraenti. Se non diversamente indicato, tali referenti saranno i Coordinatori dei Dottorati coinvolti
- 3. Le istituzioni contraenti si impegnano a garantire agli studenti ospitati nell'ambito delle proprie offerte e strutture:
- a) l'accesso libero alle lezioni, ai seminari e ai gruppi di ricerca;
- b) l'accesso libero alle biblioteche, alle reti informatiche e a ogni forma di attività scientifica;
- c) nei limiti delle rispettive disponibilità, entrambe le istituzioni mettono a disposizione degli studenti i propri servizi per la ricerca di un alloggio;
- d) l'accesso alle mense universitarie proprie o in convenzione
- e) il riconoscimento degli attestati di frequenza ai corsi o attività seguiti dagli studenti, attribuiti sulla base del Regolamento didattico vigente in ciascuna delle due istituzioni:
- 4. Le spese di viaggio e personali sono a carico degli studenti in mobilità ovvero dell'istituzione di appartenenza, fermo restando che i candidati possono accedere, ove previsti, a programmi/incentivi della SISSA finalizzati a sostenere gli obiettivi dell'accordo.
- 5. Il Coordinatore dell'Area di Fisica ed il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia "XXX" designano ognuno un responsabile incaricato del coordinamento degli scambi.



Articolo 3

Assicurazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. Gli studenti di dottorato partecipanti al programma di scambi sono tenuti a dimostrare di essere in possesso di una assicurazione sanitaria e che abbiano sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni così come un'assicurazione di responsabilità civile.
- 2. Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, D.l. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:
- a) gli studenti partecipanti al programma di scambi opereranno presso l'altra parte nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del D.lgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura della parte ospitante fornire loro idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;
- b) per gli studenti impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione e non esposti a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria;
- c) per gli studenti impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione ed esposti a rischi specifici, sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dagli RSPP;
- d) specifiche attività e/o modalità di attuazione della presente convenzione inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno adottate su proposta degli RSPP mediante accordi scritti.

Articolo 4

Modalità della convenzione

- 1. La presente convenzione entrerà in vigore dal xx.xx.2019 e rimarrà valida per XXX anni, salvo recesso anticipato da parte di uno dei contraenti, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza prevista.
- 2. L'eventuale modifica o risoluzione della convenzione non compromette gli scambi già avviati.
- 3. La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.



Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Il Direttore, f.to Prof. Stefano Ruffo

Trieste, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di XXX, il Rettore, f.to Prof. XXXX, XXX, data della firma digitale